

sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi imediti od assenti. »

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucifero. Ho chiesto di parlare non per ripetere ciò che egregiamente ha detto l'onorevole Tittoni, ma per pregare l'onorevole sotto-segretario di Stato e l'onorevole relatore di dichiarare le ragioni per le quali l'articolo 13 diminuisce il numero dei componenti la Giunta amministrativa, in materie nelle quali mi pare che l'elemento locale dovrebbe avere rappresentanza più larga che l'elemento governativo. Ed infatti ove si legga l'articolo 2, in cui sono enumerate tutte le questioni sulle quali deve giudicare la Giunta amministrativa, si riconosce che quasi in tutte la conoscenza dei luoghi e delle persone, può influire a che il giudizio sia più esatto ed in fatto ed in diritto. Restringendo la rappresentanza elettiva, oltre a fare cosa poco liberale, mi sembra che si venga a dare una preponderanza assoluta al presidente della Giunta amministrativa, poichè si sa bene che il presidente sui due consiglieri di prefettura che fanno parte della commissione stessa, esercita azione preponderante anche senza volerlo; dirò così una preponderanza ipnotica, perchè indubbiamente, dall'opinione di un superiore immediato per solito si dissente soltanto in rare occasioni.

Le ragioni di una tale limitazione non sono quasi accennate nè nella relazione ministeriale, nè nella relazione della Commissione; dico quasi, perchè in una relazione sola è detto che poichè il Consiglio di Stato decide per sette componenti, è giusto che la Giunta amministrativa decida per cinque. Veramente la giustizia di questo criterio numerico io non la vedo.

So bene che il disegno di legge deve essere approvato com'è, e non sarebbe qui più il caso di sollevare una discussione a questo proposito, ma, ad ogni modo, pregherei la cortesia dell'onorevole sotto segretario di Stato e dell'onorevole relatore, di fornire qualche spiegazione sull'intendimento di questa limitazione dell'elemento elettivo nella Giunta amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Nelle poche parole che ho pronunciato poco fa, ho già detto che la composizione della Giunta amministrativa in magistrato era diversa, secondo questa legge, dalla composizione della Giunta provinciale amministrativa, potere tutorio. Io non

credo di dovere indicare tutte le ragioni che hanno ispirato questa diversa composizione del magistrato. Ma una è evidente. Dell'elemento governativo e dell'elemento elettivo si sono scelti ugualmente due membri. Ma la presidenza di questo magistrato a chi altri si poteva dare se non al prefetto?

L'onorevole Lucifero mi dirà che la presidenza del prefetto turba l'equilibrio dei due elementi. Ma a questo argomento dell'onorevole Lucifero rispondo che la Giunta amministrativa, costituita in tribunale, non può essere considerata come un potere in seno del quale due interessi si contrastano: tanto che l'elemento elettivo debba ritenersi rappresentante dell'interesse privato e l'elemento governativo debba ritenersi rappresentante dell'interesse pubblico o governativo.

Questo concetto per me è assurdo, data la costituzione in tribunale, che ogni ragion d'interesse deve far tacere nella coscienza dei giudici (altrimenti giudici non sarebbero) rendendoli, perfettamente indipendenti ed imparziali a giudicare dei diritti o degli interessi che vengono deferiti alla loro conoscenza.

Per ciò non ammetto l'ipotesi di un possibile e molto meno di un necessario conflitto nel seno di questo tribunale, tra elementi elettivi ed elementi governativi. Ecco la ragione principale che, secondo me, giustifica la disposizione dell'articolo 13.

Bisogna partire da una premessa diversa da quella da cui è partito l'onorevole Lucifero. Non si tratta di equilibrare due tendenze, di dare uguale rappresentanza a due interessi: si tratta solamente di trovare il modo migliore di comporre un tribunale, libero, indipendente, imparziale.

Bonasi, relatore. Non aggiungerò nuovi argomenti a quelli che sono stati svolti dall'onorevole sotto-segretario di Stato, perchè mi pare che siano tali da dissipare i dubbi dell'onorevole Lucifero.

Qui non si tratta punto di un corpo deliberante, si tratta di un corpo giudicante. Ed infatti anche i membri elettivi della Giunta amministrativa, che fanno parte di questo tribunale, non c'entrano come rappresentanti del Consiglio provinciale, ma sono soltanto eletti dal Consiglio provinciale che deve sceglierli fuori del proprio seno.

Quindi una volta entrati a far parte della Giunta, non si guarda più alla loro origine, ma tutti vi appartengono allo stesso titolo, con lo stesso mandato, con parità di condizioni. E sarebbe ingiurioso il supporre che i membri elettivi,